



Polizza collettiva n. OXC0002

Eventi Catastrofali- Convenzione Satispay

Assicurazione che tutela il patrimonio aziendale da danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da sisma, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni ai sensi della Legge di Bilancio 2024

Condizioni di assicurazione

Edizione 03.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

di seguito trovi la guida alla consultazione della polizza Eventi catastrofali – Convenzione Satsipay che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità della Polizza

Eventi catastrofali – Convenzione Satsipay protegge la tua impresa per i danni materiali e diretti a Terreni, Fabbricati, Impianti e Macchinari, Attrezzature commerciali e industriali causati da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione.

Con questa polizza rispondiamo all'obbligo di legge che stabilisce che le imprese tenute all'iscrizione del relativo Registro devono assicurarsi contro i danni causati da catastrofi naturali. Se le imprese non adempiono a tale obbligo, è prevista per le stesse l'esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, art. 1, comma 102, Legge 213/2023.

In aggiunta alla copertura tradizionale, utilizziamo anche **modalità assicurative innovative** come le garanzie c.d. "parametriche". Infatti, REVO si affida ad un sistema automatizzato definito "oracolo" che rileva l'evento del sisma e dell'alluvione, inondazione ed esondazione.

Per queste garanzie, nel caso in cui dovesse verificarsi uno dei suddetti eventi, REVO ti fornirà una prestazione di supporto immediato.



Perché la Polizza parametrica è diversa da quella tradizionale?

Perché in caso di sinistro l'Assicurato è indennizzato in modo automatico, cioè l'indennizzo al verificarsi dell'evento che genera il danno scatta senza necessità di denuncia da parte dell'Assicurato. Ciò è possibile perché esiste una relazione molto forte tra evento e danno, relazione che viene stimata a priori tramite una relazione scientifica o evidenze empiriche (es. pioggia).

Perché l'Assicurato non deve denunciare il sinistro?

Perché l'evento assicurato che provoca il sinistro viene rilevato da un oracolo, cioè un soggetto terzo indipendente che certifica in maniera oggettiva il verificarsi dell'evento.

Come avviene l'Indennizzo?

Nelle Condizioni di Assicurazione è indicato l'evento, cioè l'oggetto dell'assicurazione, e il soggetto che misura l'evento. Sono inoltre indicati il parametro, cioè il valore monitorato dall'oracolo, e la soglia, cioè il valore del parametro che fa scattare il diritto all'indennizzo. L'Indennizzo è calcolato secondo quanto indicato in polizza e senza necessità di alcuna perizia.



Struttura delle condizioni di assicurazione

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**, suddivise in
 - Norme valide per tutte le coperture
 - Norme valide per l'assicurazione
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

 **Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche**

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 - ➔ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **hanno puro valore interpretativo;**
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 - ➔ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune.**

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e il suo Intermediario sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Struttura del prodotto

Le garanzie sono prestate in un'unica combinazione predefinita come segue:


Copertura	Garanzie
Sisma	Garanzia principale <ul style="list-style-type: none">Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dal sisma Estensione di garanzia <ul style="list-style-type: none">Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma
Frana	Garanzia principale <ul style="list-style-type: none">Danni materiale e diretti subiti dai beni a seguito di frana
Alluvione, inondazione ed esondazione	Garanzia principale <ul style="list-style-type: none">Danni materiali e diretti ai beni causati da alluvione, inondazione ed esondazione anche se provati da sisma Estensione di garanzia <ul style="list-style-type: none">Garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione

Sommario

Guida alla consultazione	2
Sommario	5
Glossario	6
Copertura Eventi catastrofali	9
Copertura Sisma	9
Cosa è assicurato	9
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	10
Copertura Frana	10
Cosa è assicurato	10
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	11
Copertura Alluvione, inondazione ed esondazione	11
Cosa è assicurato	11
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	12
Norme comuni	13
Norme valide per tutte le Coperture	13
Come è prestata l'assicurazione	14
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	16
Reclami	19

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Allagamento	Presenza di accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, anche dovuti a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.
Alluvione, inondazione ed esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Altezza dell'acqua	Misura verticale, espressa in centimetri, tra la superficie libera dell'acqua e un riferimento fisso, come il suolo o il livello stradale, utilizzata per valutare l'intensità e l'impatto dell'evento alluvionale su edifici, infrastrutture e aree naturali.
Assicurato	L'impresa individuata nel <i>certificato di assicurazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> - con sede legale in Italia o avente sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; - che, alla data di decorrenza della copertura: <ul style="list-style-type: none"> o ha sottoscritto un abbonamento al servizio Satispay Business Premium del <i>Contraente</i> con piano di abbonamento annuale di tipo "Pro" o "Advanced"; o opera con configurazione mono-ubicazione (un'unica sede operativa quale unica ubicazione aziendale); o presenta un fatturato annuo inferiore a € 5.000.000.
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Attività assicurata	Attività svolta dall' <i>Assicurato</i> , compreso lo svolgimento di attività complementari ed accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa .
Attrezzature industriali e commerciali	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di <i>fabbricato</i> , impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
Certificato di assicurazione	Documento che attesta la copertura assicurativa per l' <i>Assicurato</i> . REVO invia il <i>certificato di assicurazione</i> al <i>Contraente</i> al sinolo <i>Assicurato</i> , tramite email.
Contraente	SatisWelfare S.p.A. che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
Copertura assicurativa a primo rischio assoluto	Impegno di REVO, in caso di <i>sinistro</i> , a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile .
Costo di rimpiazzo (valido per impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali)	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino (valido per terreni)	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del <i>terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato</i> .
Danni indiretti	Conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Ad esempio: danni da interruzione dell'attività.</div>
Danni materiali e diretti	Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Dati	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico.
Fabbricato	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi <i>fissi e infissi</i> , opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di

	condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del <i>fabbricato</i> compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Fissi e infissi	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Impianti e macchinari	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo	Importo pagato all' <i>Assicurato</i> da REVO per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, REVO Underwriting S.r.l..
Massimale o limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per <i>sinistro</i> che esaurisce gli obblighi da parte di REVO in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Oracolo	Soggetto che calcola e certifica i dati del parametro necessari alla determinazione del <i>sinistro</i> . Per la garanzia parametrica <i>sisma</i> : <ul style="list-style-type: none"> - l'oracolo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che rileva, mediante il servizio <i>ShakeMap</i>, la <i>PGA</i> registrata a seguito di un <i>sisma</i> sul territorio interessato. Le <i>ShakeMap</i> sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it Per la garanzia parametrica <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> - l'oracolo è RED - Risk, Engineering + Development, società specializzata in soluzioni integrate per la valutazione, mitigazione e gestione del rischio alluvionale che, grazie all'utilizzo di modelli predittivi e dati storici, analizza la probabilità e l'impatto delle alluvioni in specifiche aree geografiche. Ulteriori informazioni al seguente indirizzo https://www.redrisk.com/
Parametro	Il valore monitorato dall' <i>oracolo</i> usato per la determinazione del <i>sinistro</i> . Per la garanzia parametrica <i>sisma</i> : <ul style="list-style-type: none"> - il parametro corrisponde alla <i>Peak Ground Acceleration (PGA)</i>. Per la garanzia parametrica <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> : <ul style="list-style-type: none"> - il parametro corrisponde all'<i>altezza dell'acqua</i>.
Partita	Insieme di beni assicurati con un'unica <i>somma assicurata</i> indicata nel <i>certificato di assicurazione</i> .
Peak Ground Acceleration (PGA)	Misura della massima accelerazione del suolo indotta dal <i>sisma</i> in uno specifico punto, espresso in percentuale dell'accelerazione di gravità "g". Permette di avere una misura dell'intensità di un <i>sisma</i> avvertita in una specifica <i>ubicazione</i> ; il dato viene registrato dagli accelerometri e interpolato dall' <i>oracolo</i> per creare le mappe di livello (c.d. <i>Shakemap</i>) in ogni punto attorno al <i>sisma</i> .
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella <i>polizza</i> (per il <i>Contraente</i>) o nel <i>certificato di assicurazione</i> (per l' <i>Assicurato</i>).
Periodo di carenza	Intervallo di tempo che decorre dalla data di decorrenza dell' <i>assicurazione</i> , nel <i>certificato di assicurazione</i> , durante il quale le garanzie parametriche assistenza non operano. Gli eventi che si verificano in tale intervallo non danno diritto ad alcuna prestazione o <i>indennizzo</i> .
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio	Importo che il <i>Contraente</i> deve pagare a REVO come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Punto di arrivo	Valore assunto dall' <i>altezza dell'acqua</i> oltre il quale il diritto all' <i>indennizzo</i> raggiunge il massimo possibile nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> .
Punto di partenza	Valore assunto dall' <i>altezza dell'acqua</i> oltre il quale si attiva il diritto all' <i>indennizzo</i> nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>alluvione, inondazione ed esondazione</i> .
Rapina	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Regola proporzionale	Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell' <i>indennizzo</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del <i>sinistro</i> , se l' ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato .
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Rischio	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
ShakeMap	Mappe di scuotimento rilevate dall' <i>oracolo</i> in caso di evento <i>sisma</i> che forniscono una immediata visualizzazione del livello di scuotimento (shaking) di una zona colpita o interessata da un <i>sisma</i> e quindi del potenziale impatto. Vengono generate automaticamente subito dopo un evento <i>sisma</i> mostrando la distribuzione degli effetti, come l'accelerazione e la velocità del suolo, su un'area geografica. Le <i>ShakeMap</i> sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo https://shakemap.ingv.it . Le <i>ShakeMap</i> possono variare nel tempo: ai fini della rilevazione del sinistro REVO considera la prima pubblicazione da parte dell' <i>oracolo</i> .
Scoperto	Importo convenuto nel <i>certificato di assicurazione</i> come limite minimo in termini assoluti, cioè come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma . Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al <i>sinistro</i> indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo <i>sinistro</i> .
Soglia	Valore del <i>parametro</i> che deve essere superato affinché si verifichi il <i>sinistro</i> nell'ambito della garanzia parametrica assistenza <i>sisma</i> .
Somma assicurata	Importo che rappresenta il massimo esborso di REVO in relazione alle garanzie prestate.
Supporto di dati	Dispositivi informatici (es. disco esterno, chiavetta usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Ubicazione	Indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale .
Ubicazione monitorata	Coordinate geografiche che indicano il luogo della rilevazione dei dati necessari al calcolo del <i>parametro</i> . Le coordinate sono riportate nel <i>certificato di assicurazione</i> .
Valore allo stato d'uso	Criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione del bene con altro nuovo o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, <i>ubicazione</i> , tipo, qualità, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza rilevante.
Valore di ricostruzione (valido per fabbricati)	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del <i>fabbricato</i> con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Valore intero	Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del <i>sinistro</i> , venga accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe , è applicata la <i>regola proporzionale</i> prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Copertura Eventi catastrofali



La Copertura Eventi catastrofali prevede l'attivazione delle seguenti tre garanzie:

- Sisma;
- Frana;
- Alluvione, inondazione ed esondazione.

Art. 1.1 Soggetto assicurato

REVO assicura l'impresa che alla data di decorrenza della copertura:

- ha sottoscritto un abbonamento al servizio Satispay Business Premium del *Contraente*, solo con piano di abbonamento annuale di tipo "Pro" o "Advanced";
- opera con configurazione mono-ubicazione (un'unica sede operativa quale unica ubicazione aziendale);
- ha un fatturato annuo inferiore a € 5.000.000.

L'impresa che non rientra nelle caratteristiche sopra indicate può richiedere a REVO per il tramite dell'*Intermediario* una quotazione personalizzata del rischio.

Art. 1.2 Beni assicurati

I beni assicurati sono i beni previsti dalla Legge n. 213/2023 ed espressi nelle seguenti partite:

- terreni
- fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Si considerano esclusi tutti i beni non descritti nella Legge n. 213/ 2023 e successive modifiche e integrazioni.

Copertura Sisma

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Danni materiali e diretti da sisma

REVO copre i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *sisma*.

È compreso anche l'*indennizzo* per i guasti e i danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (art. 1914 del Codice Civile).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.

La copertura opera entro le *somme assicurate* e con l'applicazione degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati nel *certificato di assicurazione* per l'*ubicazione*.

Estensioni di garanzia

L'*assicurazione* si estende anche alla seguente garanzia, che opera con l'applicazione degli *scoperti* e dei limiti indicati nel *certificato di assicurazione*, sempre entro le *somme assicurate* indicate nel *certificato di assicurazione*.

Art. 2.2 Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma

REVO paga un *indennizzo* al verificarsi di un *sisma*, se si registra il superamento della *soglia* sull'*ubicazione monitorata*. L'*indennizzo* è pari all'importo prestabilito nel *certificato di assicurazione*.

La garanzia prevede un *periodo di carenza* di 10 giorni dalla data di decorrenza, durante il quale la garanzia non opera.

Il *parametro* monitorato per la garanzia parametrica è la *Peak Ground Acceleration (PGA)*.

La *soglia* da superare è pari a 30%g dell'accelerazione di gravità ("g").

La *Peak Ground Acceleration (PGA)* è la misura della massima accelerazione del suolo indotta dal *sisma* in uno specifico punto. La *PGA*, pertanto, permette di avere una misura dell'intensità di un *sisma* avvertita in una specifica *ubicazione*. Il dato viene registrato dagli accelerometri ed elaborato dall'*oracolo* per creare le mappe di livello (c.d. *Shakemap*) in ogni punto attorno al *sisma*.



Per facilitare la comprensione del *parametro* si fornisce una tabella empirica di conversione da *magnitudo* a *PGA* creata considerando eventi sismici verificatosi in Italia dal 1985 con *magnitudo* maggiore o uguale a 4,5, profondità inferiore a 50 km e *ShakeMap* rilasciata dall'*oracolo* INGV. Per ogni *sisma* si è considerata la maggiore *PGA* rilevata sulla *ShakeMap*.

Fascia magnitudo del sisma	PGA (%g) massima per sisma	
	da	a
da 4,5 a 5,0	3,0	29,3
da 5,1 a 5,4	6,8	54,4
da 5,5 a 5,9	34,5	53,8
da 6,0 a 6,5	37,8	80,7

La tabella evidenzia come la *PGA* ha superato 30%g per tutti i *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,5.

Tale superamento si è osservato anche per alcuni *sismi* con *magnitudo* maggiore o uguale a 5,1. Il superamento della *soglia* invece non si è mai osservato per i *sismi* con *magnitudo* inferiore o uguale a 5,0 considerati.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni *sismi* che negli ultimi anni hanno dato luogo a rilevazioni di *PGA* superiori a 30%g:

- *Sisma* de L'Aquila 2009
- *Sisma* dell'Emilia 2012
- *Sisma* di Amatrice del 2016 e del 2017

In caso di *sinistro*, è considerato il valore della *PGA* registrata sulle coordinate presenti nella *ShakeMap* più vicine, per l'*ubicazione monitorata*, con una distanza massima di 1 chilometro.

La *garanzia copre un evento sisma per anno assicurativo*.

In caso di *sisma*, l'*oracolo* avvia il monitoraggio dell'evento oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.

In caso di superamento della *soglia*, la valutazione dell'*indennizzo* avviene entro 24h dalla pubblicazione della *ShakeMap* da parte dell'*oracolo*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.3 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofici – Sisma.

Alla presente Copertura Eventi catastrofici – Sisma si applicano anche le seguenti esclusioni:

- danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- danni causati da *alluvione, inondazione ed esondazione*;
- danni causati da *allagamento*, mareggiata, maremoto, tsunami, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina, anche se conseguenti a *sisma*;
- danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *sisma*;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, ad eccezione di circostanze che sono connesse al diretto effetto del *sisma* sui beni assicurati;
- danni di *furto, smarrimento, rapina, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- danni indiretti*;
- qualsiasi evento *sisma* di entità minore rispetto alla *soglia* identificata nel *certificato di assicurazione*;
- qualsiasi evento *sisma* rilevato da soggetti diversi dall'*oracolo* identificato nel *certificato di assicurazione*.

Copertura Frana

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Danni materiali e diretti da frana

REVO copre i *danni materiali e diretti* subiti dai beni assicurati causati da *frana*.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Per *danni materiali e diretti da frana* si intendono solo quelli provocati da cedimento naturale del terreno e non quelli ascrivibili al comportamento attivo dell'uomo.

La copertura opera entro le *somme assicurate* e con l'applicazione degli *scoperti* e dei *limiti di indennizzo* riportati nel *certificato di assicurazione* per l'*ubicazione*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofici – Frana.

Alla presente Copertura Eventi catastrofici – Frane si applicano anche le seguenti esclusioni:

- a) danni causati da eruzione vulcanica, *sisma*, *alluvione*, *inondazione ed esondazione*, *allagamento*, mareggiata, maremoto, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) danni causati da bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- d) danni causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- e) danni da cedimento del terreno, se non causato da *frane*;
- f) danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *frana*;
- g) danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, ad eccezione di circostanze che sono connesse al diretto effetto della *frana* sui beni assicurati;
- h) danni di *furto*, smarrimento, *rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) *danni indiretti*.

Copertura Alluvione, inondazione ed esondazione

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Danni materiali diretti da alluvione, inondazione ed esondazione

REVO indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da *alluvione*, *inondazione ed esondazione* anche se provocate da *sisma*. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La copertura opera entro le *somme assicurate* e con l'applicazione degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati nel *certificato di assicurazione* per l'*ubicazione*.

Estensioni di garanzia

L'*assicurazione* si estende anche alla seguente garanzia, che opera con l'applicazione degli *scoperti* e dei *limiti* indicati nel *certificato di assicurazione*, **sempre entro le somme assicurate indicate** nel *certificato di assicurazione*.

Art. 4.2 Garanzia parametrica assistenza in caso di evento alluvione, inondazione ed esondazione

REVO paga un *indennizzo* al verificarsi dell'*alluvione*, *inondazione ed esondazione*, se si registra il superamento del *punto di partenza* indicato nel *certificato di assicurazione* sull'*ubicazione monitorata*.

La *garanzia* prevede un *periodo di carenza* di 10 giorni dalla data di decorrenza, durante il quale la *garanzia* non opera.


Il *parametro* considerato per la *garanzia parametrica* è l'*altezza dell'acqua* nell'*ubicazione monitorata*.

L'*indennizzo* è calcolato linearmente a partire dal *punto di partenza* (importo pari a 0€), fino a un massimo pari al *limite di indennizzo* in corrispondenza del *punto di arrivo* (come da schema sotto riportato).

Il *limite di indennizzo* è riportato nel *certificato di assicurazione* e opera a prescindere dal numero di eventi che si verificano nel periodo assicurativo.



La garanzia prevede un *indennizzo* a crescita lineare a partire un *punto di partenza* definito in funzione dell'*altezza dell'acqua* stimata nell'*ubicazione monitorata* fino a raggiungere un pagamento massimo corrispondente a un *punto di arrivo*.
I *punti di partenza* e i *punti di arrivo* sono definiti in base alla classe di pericolosità territoriale relativa all'*ubicazione monitorata*.



Per facilitare la comprensione del *parametro* si fornisce un esempio di funzionamento dell'*indennizzo*.
Ipotizziamo:

- Limite di indennizzo pari a 5.000€;
- Punto di partenza pari a 50 centimetri;
- Punto di arrivo pari a 100 centimetri.

A seguito di un evento *alluvione, inondazione ed esondazione*, l'*altezza dell'acqua* registrata dall'*oracolo* è pari a 75 centimetri.

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{altezza acqua registrata} - \text{punto di partenza}}{\text{punto di arrivo} - \text{punto di partenza}} * \text{limite di indennizzo} = \frac{75 \text{ cm} - 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm} - 50 \text{ cm}} * 5.000€ = 2.500€$$

L'*indennizzo* è pari a 2.500€.

Ipotizziamo per la stessa *ubicazione monitorata* un successivo evento *alluvione, inondazione ed esondazione* di pari entità rispetto al primo evento (*altezza dell'acqua* pari a 75 centimetri). Il secondo *indennizzo* erogato è pari a 2.500€.
Raggiunto il limite di *indennizzo* di 5.000€, eventuali nuovi eventi alluvionali non saranno più coperti.

In caso di *alluvione, inondazione ed esondazione*, l'*oracolo* avvia il monitoraggio dell'evento oggetto di osservazione per un periodo pari a 30 giorni solari.

La valutazione dell'*indennizzo* avviene entro 30 giorni solari dall'inizio del monitoraggio da parte dell'*oracolo*. REVO paga l'*indennizzo* al superamento del *punto di partenza* comunicato dall'*oracolo*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.1 Rischi esclusi dall'assicurazione



Tutte le esclusioni di copertura previste nell' art. Rischi esclusi dall'assicurazione nelle Norme comuni sono operanti per la Copertura Eventi catastrofali – Alluvione, inondazione ed esondazione.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali - Alluvione, inondazione ed esondazione si applicano anche le seguenti esclusioni:

- danni causati da mareggiata, alta marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, *allagamento*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- danni causati da *frana*, cedimento o smottamento del *terreno*;
- danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- danni ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- danni di smarrimento, furto, *rapina* o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- qualsiasi evento *alluvione, inondazione ed esondazione* di entità minore rispetto al *punto di partenza* identificato nel *certificato di assicurazione*;
- qualsiasi evento *alluvione, inondazione ed esondazione* rilevato da soggetti diversi dall'*oracolo* identificato nel *certificato di assicurazione*.

Norme comuni

Norme valide per tutte le Coperture

Art. 5.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 5.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, se gli immobili indicati nel *certificato di assicurazione* non risultano costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, salvo che gli stessi:

- a) sono stati ultimati a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- b) sono stati oggetto di sanatoria;
- c) sono attualmente interessati da un procedimento di sanatoria o di condono.

L'*assicurazione*, inoltre, non copre i danni che sono:

- d) conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- e) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, *terrorismo*, sabotaggio, azioni tumultuose;
- f) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Art. 5.3 Esclusione Cyber risk e Data risk



L'*assicurazione* non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

- a) cyber risk:
 - a.1) i danni o le perdite riguardanti *dati* elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei *dati* elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della struttura originale dei *dati* elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i *dati* riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;
 - a.2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di *dati*, di software o di programmi per computer;
- b) data risk, ossia i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione *dati*, *supporto di dati*, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:
 - b.1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
 - b.2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
 - b.3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

L'*assicurazione* opera invece per i *danni materiali e diretti* riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici o a software che sono diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della copertura.

Art. 5.4 Scoperto



Per ogni *sinistro* l'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* indicato nel *certificato di assicurazione*.



Come opera lo scoperto?

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* corrisponde alla percentuale di *scoperto* sul danno.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul danno:

- Danno accertato a termini del *certificato di assicurazione* = € 10.000
- *Scoperto* = 15% del danno
- Calcolo dello *scoperto* = 10.000 x 15% = € 1.500
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Come è prestata l'assicurazione

Art. 5.5 Onorari dei Periti e dei consulenti

REVO rimborsa, nei limiti delle **somme assicurate**:

- 1) le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato ha scelto e nominato secondo quanto disposto nelle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito;
- 2) le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai *beni assicurati*, secondo le tabelle dei rispettivi ordini professionali.

Sono esclusi le spese e gli onorari sostenuti per la preparazione di qualsiasi reclamo.

La presente garanzia prevede il rimborso fino al 3% dell'indennizzo con il massimo di € 30.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Art. 5.6 Continuità e vicinanza

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Aggravamento del rischio" delle Norme comuni, l'Assicurato non è obbligato a dichiarare se esistono circostanze capaci di aggravare il *rischio* in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati.

Art. 5.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale esclusivamente per i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 5.8 Quando si attiva l'assicurazione



L'assicurazione decorre dalla data di attivazione dell'abbonamento annuale del piano Satispay Business Premium "Pro" o "Advanced" relativo ai servizi del *Contraente* o dall'upgrade dal piano esistente ai piani indicati, che l'Assicurato ha scelto.

Art. 5.9 Quanto dura l'assicurazione



L'assicurazione decorre dalla data di attivazione dell'abbonamento annuale del piano Satispay Business Premium "pro" o "Advanced" che l'Assicurato ha scelto e opera per la durata dello stesso.

Art. 5.10 Come determiniamo le somme assicurate

REVO elabora e stima le somme assicurate di *terreno, fabbricato, impianti, macchinari, attrezzature industriali* sulla base della tipologia di attività e dell'ubicazione dell'Assicurato.

L'Assicurato che non trova corrispondenza tra le *somme assicurate* indicate nel *certificato di assicurazione* e la stima del valore dei beni assicurati può richiedere a REVO per il tramite dell'Intermediario una quotazione personalizzata del rischio.

Art. 5.11 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza



L'assicurazione vale per la durata dell'abbonamento ai servizi del *Contraente*. In caso di rinnovo dell'abbonamento annuale al *Contraente*, l'assicurazione si rinnova in automatico per un altro anno.

In caso di mancato rinnovo o cessazione dell'abbonamento con il *Contraente*, l'assicurazione cessa in automatico alla scadenza dell'abbonamento, senza necessità di disdetta.

Art. 5.12 Dichiarazioni relative al rischio



REVO presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente*, considerando anche le informazioni che l'Assicurato ha comunicato al *Contraente*, al momento della stipula dell'assicurazione.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente*, anche tenuto conto delle dichiarazioni che l'Assicurato ha comunicato al *Contraente*, relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 5.13 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, REVO è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 5.14 Aggravamento del rischio

 Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da REVO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5.15 Cessione, alienazione, fusione o scissione di attività

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività del *Contraente*, oppure di fusione o scissione di questa, REVO può decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la stessa ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, la garanzia è risolta in automatico e REVO rimborsa parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

Art. 5.16 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Modifica piano da «Basic» a «Pro» / «Advanced»

- Il nuovo piano ha validità 12 mesi e il *Contraente* gestisce la modifica del piano come nuovo rischio e lo comunica a REVO nelle modalità descritte all'art. "Quanto e come si paga il premio – Come viene regolato il premio".

Modifica piano da «Pro» a «Advanced» e viceversa

- Il nuovo piano ha validità 12 mesi e il *Contraente* comunica a REVO la cessazione della copertura relativa all'*Assicurato* e indica il nuovo piano prescelto, secondo le modalità descritte all'art. "Quanto e come si paga il premio – Come viene regolato il premio";
- REVO, quindi:
 - o annulla il rischio esistente,
 - o restituisce il *premio* pagato e non goduto al *Contraente*,
 - o emette la nuova copertura del rischio relativa al nuovo piano.

Modifica piano da «Pro» / «Advanced» a «Basic»

- Il piano annuale rimane attivo fino a scadenza e il *Contraente* è tenuto a comunicare a REVO quale *Assicurato* ha cambiato il proprio piano, secondo le modalità descritte all'art. "Quanto e come si paga il premio – Come viene regolato il premio".

Modifica P. Iva per cessata attività

- Il *Contraente*, secondo le modalità descritte all'art. "Quanto e come si paga il premio – Come viene regolato il premio":
 - o comunica la cessazione della posizione precedente dell'*Assicurato*;
 - o apre una nuova posizione dell'*Assicurato*, associando il nuovo piano associato e
 - o comunica le variazioni a REVO.
- REVO, quindi:
 - o annulla il rischio esistente;
 - o restituisce il *premio* pagato e non goduto al *Contraente*,
 - o emette la copertura per il nuovo rischio.
- Il nuovo piano ha validità 12 mesi.

Modifica dell'ubicazione assicurata

- Il *Contraente*, secondo le modalità descritte all'art. "Quanto e come si paga il premio – Come viene regolato il premio":
 - o procede alla chiusura della posizione precedente dell'*Assicurato*;
 - o apre una nuova posizione dell'*Assicurato*, associando il relativo nuovo piano associato e
 - o comunica le variazioni a REVO.
- REVO, quindi:
 - o annulla il rischio esistente;
 - o restituisce il *premio* pagato e non goduto al *Contraente*;
 - o emette la copertura per il nuovo rischio.

Art. 5.17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* o a REVO.

Art. 5.18 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 5.19 Foro competente

- ❗ In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:
- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
 - foro di Milano.

Art. 5.20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro – garanzie Danni materiali e diretti da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di REVO secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'*Intermediario* oppure a REVO entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

- ❗ L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, l'*Assicurato* deve:

- fornire a REVO, entro i 15 giorni successivi all'avviso di *sinistro*, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;
- conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del Perito incaricato da REVO, le tracce e i residui del *sinistro* necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto all'*indennizzo*. Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del Perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato*, non avviene entro 10 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), l'*Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie. Ciò non deroga a quanto espressamente previsto dal Codice Civile in tema di "Obbligo di salvataggio";
- mettere a disposizione del Perito incaricato o di REVO i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi.

REVO, previo accordo con l'*Assicurato*, ha la facoltà di effettuare ispezioni ai beni assicurati. L'*Assicurato* presta la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*.

- ❗ L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 6.2 Obblighi in caso di sinistro – garanzie parametriche

Per l'evento Sisma:

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *sisma*, l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale REVO comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*. REVO invia la comunicazione entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come riportato nell'art. "Garanzia parametrica assistenza in caso di evento sisma", REVO paga l'*indennizzo* entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

Per l'evento Alluvione, inondazione ed esondazione:

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia parametrica assistenza *alluvione, inondazione ed esondazione* l'*Assicurato* riceve una comunicazione via e-mail all'indirizzo di contatto fornito con la quale REVO comunica l'avvenuto *sinistro* e richiede le coordinate bancarie su cui versare l'*indennizzo*.

REVO invia la comunicazione entro 3 giorni lavorativi dalla valutazione dell'*indennizzo* come riportato nell'art. "Garanzia parametrica assistenza in casi di evento alluvione, inondazione ed esondazione".

REVO paga l'*indennizzo* entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'*Assicurato*.

- ❗ L'*Assicurato* si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'*indennizzo*.

L'apertura automatica del *sinistro* relativo alle due garanzie parametriche assistenza non comporta in alcun modo l'automatica apertura del *sinistro* relativo alla garanzia "Danni materiali e diretti da sisma" e "Danni materiali e diretti da alluvione, inondazione ed esondazione".

Per tali garanzie l'Assicurato deve procedere con apposita denuncia secondo quanto previsto all'art. "Obblighi in caso di sinistro – garanzie danni materiali e diretti da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione".

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal *certificato di assicurazione* possono essere esercitati solo dall'Assicurato e da REVO. Gli atti necessari finalizzati all'accertamento e alla liquidazione dei danni spettano solo all'Assicurato.

Se il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'Assicurato medesimo. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal Contraente sono in tal caso vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 6.3 Esagerazione dolosa del danno



L'Assicurato deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occultare, o manomettere beni assicurati salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Art. 6.4 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura sono stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di sinistro, l'Assicurato deve richiedere a ciascun assicuratore di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - supera l'ammontare del danno, REVO deve pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente da REVO, con l'Assicurato, o da persone da questi incaricate; oppure, su richiesta di una delle parti;

2) fra due Periti nominati, uno dall'Assicurato e uno da REVO con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle Parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate;
- 3) appurare che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. "Determinazione del danno";
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, secondo i criteri di cui l'art. "Determinazione del danno".

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) del precedente art. "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. I Periti devono attestare tale rifiuto nel verbale definitivo di perizia e sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'attività assicurata.

Art. 6.7 Determinazione del danno

REVO determina il danno separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri:

- 1) **per il Terreno:**
REVO stima i costi di ripristino delle parti distrutte o danneggiate.
La copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del *massimale o limite di indennizzo*, pattuiti in misura *proporzionale alla superficie del terreno assicurato*.
- 2) **per il Fabbricato:**
REVO stima la spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per ricostruire le parti distrutte o per ripristinare quelle danneggiate.
La stima del valore del *fabbricato* viene effettuata sulla base del costo di ricostruzione a nuovo, **escludendo il valore dell'area, con l'impiego di beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità**.
La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del territorio italiano, **solo se non comporta un aggravio per REVO**.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato e diminuito del valore dei recuperi.
L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo pari al valore di ricostruzione solo se procede al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato stesso. Il termine dei lavori deve avvenire entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. In caso contrario, REVO limita l'indennizzo al valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.
- 3) **per Impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali:**
REVO stima il *costo di rimpiazzo* dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico ed utilità, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del *costo di rimpiazzo* dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.
La stima non è effettuata con il criterio del costo di rimpiazzo per:
 - a) il *macchinario* e l'*attrezzatura* non in stato di attività;
 - b) i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *sinistro*;**per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del sinistro.**
L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo pari al costo di rimpiazzo solo se procede alla riparazione o al rimpiazzo dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, REVO limita l'indennizzo al valore dei beni al momento del sinistro determinato con il criterio del valore allo stato d'uso.

Art. 6.8 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Il presente articolo si applica se l'*assicurazione* è prestata nella forma a *valore intero*.

Se dalle stime fatte all'art. “Determinazione del danno” risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più *partite*, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del *sinistro* le *somme* rispettivamente *assicurate* per le *partite* stesse, REVO applica la *regola proporzionale*.

Tale *proporzione* si applica se il valore reale dei beni assicurati risulta superiore alle *somme assicurate* più del 15%. La *proporzione* si calcola per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se, invece, il limite predetto risulta inferiore o uguale al 15%, REVO non applica alcuna *proporzione*.

Inoltre, REVO non applica la *regola proporzionale*:

- se l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali *scoperti*, risulta uguale o inferiore a €25.000. In questo caso REVO paga l'*indennizzo a primo rischio assoluto*, solo se al momento del *sinistro* non esistono *polizze* per i *medesimi beni* e per i *medesimi rischi*;
- per i beni assicurati per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo sino alla prima scadenza anniversaria.

Art. 6.9 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

Su richiesta, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere come previsto dall'art. 23 della Legge Quadro sulla ricostruzione post calamità, prima della liquidazione totale del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari a una percentuale del 30% dell'ammontare presumibile del danno accertato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. Tale diritto è previsto solo se:

- la richiesta perviene a REVO entro 90 giorni dal manifestarsi dell'evento;
- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e sulla sua riconducibilità causale agli eventi assicurati;
- i danni subiti dai beni assicurati si sono verificati in un territorio per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Per corrispondere all'*Assicurato* la liquidazione anticipata parziale del danno, REVO deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione anticipata. Se il sopralluogo non viene effettuato nei termini previsti, REVO provvede comunque alla liquidazione anticipata dell'*indennizzo* entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, a condizione che non si manifestino cause di nullità, annullabilità o risoluzione dell'*assicurazione*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando i criteri di valutazione del danno indicati al precedente art. “Determinazione del danno”.

Art. 6.10 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* ha la facoltà di scegliere se rendere operante quanto disposto alla presente clausola in alternativa a quanto previsto all'art. “Anticipo indennizzi”.

Su richiesta dell'Assicurato viene applicato quanto previsto all'art. "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna *partita* assicurata: ogni *partita* assicurata viene singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detta clausola "Pagamento dell'indennizzo", è stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo, i Periti incaricati redigono un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia per ciascuna *partita* assicurata.

I pagamenti effettuati secondo la norma sopra indicata sono considerati come acconto: sono quindi soggetti a eventuale conguaglio rispetto a quanto risulta complessivamente dovuto da REVO a titolo di indennità per il *sinistro*.

Art. 6.11 Compensazione tra le partite

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ciascuna *partita* risulta eccedente il valore dei beni che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di assicurazione" ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per la ripartizione, sono considerate tutte le partite con "insufficienza di assicurazione", che sono state colpite o non colpite dal *sinistro*.

La compensazione può avere luogo solo per le partite:

- riguardanti la stessa *ubicazione*;
- assicurate a *valore intero*;
- con tasso di *premio* uguale o inferiore.

Art. 6.12 Pagamento dell'indennizzo

Dopo aver verificato l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, REVO paga l'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **solo se non è stata fatta opposizione ed è stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, REVO paga l'*indennizzo* solo se il procedimento stesso risulta che **non ricorre il caso previsto all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" per quanto riferibile ai danni causati con dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata**.

Si precisa inoltre che, limitatamente alle garanzie prestate per il *Fabbricato*, per i *Macchinari e Impianti* e per le *Attrezzature*, il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione, REVO corrisponde l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, REVO paga la differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*.

Art. 6.13 Limite massimo di indennizzo

REVO non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

Reclami

Art. 7.1 Procedura di reclamo e per la risoluzione delle controversie

Reclamo all'impresa assicuratrice

Il soggetto che si reputa insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo a REVO; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.

I reclami vanno inviati a:

REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano;
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com
- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com
- per fax al numero: 02/92885749.

REVO è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui REVO si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvede direttamente alla loro gestione, **entro il termine massimo di 45 giorni**, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.

Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvede a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.

Reclamo all'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
- Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: -tutela.consumatore@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria): Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Art. 7.2 Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Via Cesarea 12, 16121 Genova

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Email: sinistri.natcat@revoinsurance.com

PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistro relativo alla copertura Assistenza – garanzia parametrica l'indennizzo è pagato senza la necessità di inviare alcuna denuncia.